



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV- Relazioni Sindacali

Prot. n.

m_dg - GDAP
PÙ - 0125937 - 13/04/2018



Ai Rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe.

O.S.A.P.P.

UILPA -P.P.

Si.N.A.P.Pe.

CISL - FNS

USPP

FSA - CNPP

CGIL FP/PP

OGGETTO: Verbale riunione del 12 marzo 2018

- Mobilità a domanda personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.
- Presentazione dei nuovi distintivi di qualifica del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria .

Si trasmette il verbale redatto in occasione dell'incontro del 12 marzo scorso attinente all'argomento in oggetto indicato.

IL DIRIGENTE



Ministero della Giustizia

. Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Verbale di riunione del 12 marzo 2018

Oggi, 12 marzo 2018, alle ore 10.10 circa ha inizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Sala riunioni – l'incontro con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria dell'Amministrazione Penitenziaria avente ad oggetto:

“Mobilità a domanda personale Corpo di Polizia Penitenziaria”.

“Presentazione dei nuovi distintivi di qualifica del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria”.

Presiede la riunione il Direttore del Personale e delle Risorse, Dott. Pietro Buffa, sono presenti per l'Amministrazione il Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali Dott.ssa Pierina CONTE, la Dott.ssa Federica DALLARI, il Comm. Mario MATANO, il Comm. Giovanna ZACCARI, il Comm. Giuseppina D'ARIENZO e l'Isp. Sup. Francesco GIOIA.

Sono presenti per la Parte Sindacale:

OSAPP	Sig. BENEDEUCI
CISL – FNS	Sig. D'AMBROSIO, Dott. INGANNI e Sig. COSTANTINO
UILPA/PP	Dott. DE FAZIO
SINAPPE:	Dott. PELLEGRINO
USPP	Dott. LAURA
FSA CNPP	Sig. DI CARLO, Dott. PELLICCIA,
L'O.S. SAPPE	regolarmente convocato non risulta presente.

Il Dott. BUFFA apre la riunione ed introduce gli argomenti all'ordine del giorno. Invita poi il Commissario D'ARIENZO ad illustrare i nuovi distintivi. Il commissario ricorda che era necessario modificare le insegne di qualifica, coerenti con le novità introdotte dal riordino (D. Lg.vo 95/2017), aggiunge che in coincidenza del bicentenario della fondazione



Ministero della Giustizia

del Corpo è stata ripristinato il vecchio simbolo del 1955, quindi cede la parola alle Sigle per un breve giro di tavolo.

Il Dott. PELLICCIA (FSA) ritiene si debba preventivare la sostituzione della fiamma in quanto retaggio militare.

Il Dott. DE FAZIO (UIL) trova difficile formulare osservazioni compiute su un lavoro già avanzato e appena visionato, senza un confronto interno né una reale riflessione; reputa contraddittoria la presenza dell'aquila rispetto all'evoluzione del Corpo, in quanto l'aquila è simbolo del Corpo degli Agenti di Custodia. Ha l'impressione che si voglia scimmiettare, per i funzionari preferisce la soluzione argentata.

Il Dott. LAURA (USPP) non crede ad ipotesi di "scimmiettamento", preferisce la soluzione dorata e soprattutto chiede che l'Amministrazione fornisca i distintivi di riconoscimento di qualifica a tutto il personale.

Il Dott. BUFFA osserva che si è inteso omogeneizzare.

La Dott.ssa SANTACROCE (SINAPPE) lamenta che nulla si è saputo sullo stato del lavoro, né si è tenuto alcun confronto, segnala difficoltà relazionali con l'Amministrazione che invece avrebbe dovuto coinvolgere le Sigle su questo progetto.

Il Dott. PRESTINI (CGIL) rappresenta che la PS ha già avuto 2 incontri sul tema e chiede di recuperare il terreno perduto.

Il Sig. D'AMBROSIO (CISL) evidenzia che a seguito di incontri con una Sigla del Ministero dell'Interno, ha saputo che i sindacati della Polizia di Stato erano a conoscenza delle procedure, chiede di essere informato in anticipo in analoghe circostanze e oggi reputa difficile modificare quanto stabilito.

Il Dott. DE FAZIO (UIL) sollecita un incontro sul Decreto attuativo del riordino.

Il Sig. D'AMBROSIO (CISL) chiede l'istituzione di distintivi per il personale in possesso di specializzazioni.



Ministero della Giustizia

Il Dott. BUFFA replica che è già operativo un gruppo di lavoro presieduto dal Vice Capo Dipartimento e considera congrua l'osservazione della CISL-FNS.

Si passa quindi all'altro ordine del giorno. Il Dott. BUFFA illustra le relative *slides*; prima di cedere la parola alle OO.SS., indica due questioni aperte: a) alleggerimento delle situazioni di distacco per consentire una migliore allocazione delle risorse umane; b) necessità di proporzionare l'incidenza della mobilità straordinaria per rendere più efficiente la mobilità ordinaria.

Il Sig. D'AMBROSIO (CISL) in merito alla questione dei Sovrintendenti, evidenzia che occorre dare una risposta a tutti i Colleghi e le Colleghe che, già Sovrintendenti prima del riordino delle carriere, erano e restano collocati utilmente nella graduatoria nazionale di mobilità e che rischiano di vedere occupate in futuro le sedi disponibili da altro personale che (la quota del 60% dei colleghi che beneficeranno degli effetti del riordino) li scavalcherebbe per quelle sedi. Ritiene si debba prima procedere alla mobilità a domanda dei già Sovrintendenti, anche perché i futuri qualificati che beneficeranno del riordino hanno dalla loro parte la norma che indica la tutela dell'eventuale mantenimento di sede. In merito alla Legge 104/92, gradirebbe che si potesse dare una risposta alle persone con situazioni familiari particolarmente sfavorevoli, cercando soluzioni in ambito di Sedi distanti non solo fino a 90 km dal luogo di residenza del disabile, ma anche oltre. Evidenzia in merito differenze con altre Amministrazioni che gestiscono il problema con provvedimenti che vanno a determinare anche eventuali sovrannumeri nelle dotazioni organiche previste, spostando temporaneamente i richiedenti aventi diritto ma lasciandoli in carico amministrativo alle Sedi di uscita degli stessi. Aggiunge che si dovrebbe offrire una soluzione a coloro che attendono una positiva risposta fin dal 2014; ossia a quel personale che si trovava in mobilità temporanea per L.104/92 ed per il quale il DAP ha negato negli anni di poter presentare domanda di mobilità ordinaria, poiché molti di questi lavoratori e lavoratrici sarebbero probabilmente oggi trasferiti definitivamente e non per legge speciale 104. Relativamente alla questione della mobilità di cui all'art. 42bis del decreto n.151, applicata nella Polizia Penitenziaria solo a coloro che lo hanno ottenuto mediante ricorsi al TAR in quanto il



Ministero della Giustizia

Comparto Sicurezza e Difesa non aveva recepito tale norma tra gli istituti del Contratto Nazionale, rappresenta che la discussione è aperta anche sul tavolo della Funzione Pubblica dal momento che il recente accordo del 26 gennaio 2018 per il rinnovo del contratto nazionale ha previsto una serie d'impegni tra le Parti sul piano normativo e questa norma dovrà trovare il suo normale inserimento proprio nel Contratto di Comparto. Per ciò che attiene alle tutele dei dirigenti sindacali, ritiene che debba essere assicurata per coloro i quali usufruiscono del distacco retribuito (per intendersi, quelle agibilità sindacali che il Contratto assegna proporzionalmente alle OO.SS. in base al loro indice di rappresentatività). Per quanto riguarda invece le Aspettative Sindacali non retribuite, non ritiene che siano utili per pretendere alcun privilegio degli interessati nella scelta della sede riguardo al personale che normalmente occupa le posizioni in Graduatoria di Mobilità.

Il Sig. BENEUCI (OSAPP) ricorda che da tempo non partecipa alle riunioni ma l'argomento odierno merita una presenza attiva, pur intendendo mantenere la propria posizione sino a nuovo organigramma. Ricorda di aver contestato la circolare sui distacchi per art. 7 D.P.R. 254/99 (anche se il Capo del personale ritiene risponda a necessità di ordine temporaneo), aggiunge che il distacco deve essere proponibile e motivato, segnala la mancanza di celerità dell'Amministrazione, alle prese con altri problemi. Si dice consapevole che al Nord questi problemi sono già noti poiché il personale del Corpo è in gran parte meridionale ed aspira a spostarsi dal nord al sud. Ritiene che non si possa equiparare il distacco ex art. 7 con quello ex art. 36 D.P.R. 164/2002, etc.

Il Dott. BUFFA fa presente che la materia è stata portata all'esame della parte sindacale complessivamente perché vorrebbe trovare soluzioni ai problemi dettati dalla provvisorietà.

Il Sig. BENEUCI (OSAPP) ritiene che una tesi valida con dati sbagliati può essere fuorviante, ricorda che l'art. 42 bis D. Lg.vo 151/2001 discende da una serie di pronunce in sede giurisprudenziale, si applica se vi sono i presupposti, non è una concessione. Sulla L. 104/92 concorda con la CISL, crede che l'art. 7 costituisca una nota dolente, provocata da incertezza e scarso coraggio di definire le cose, inoltre aggiunge che la mobilità ex art.



Ministero della Giustizia

36 dovrebbe precedere quella ordinaria, reclama un rapporto più partecipativo con le OO.SS.

Il Dott. DE FAZIO (UIL) sollecita la trasmissione della graduatoria dei funzionari; aggiunge che l'art. 42 bis individua quale luogo di riferimento la regione o la provincia, per cui quel "90 km" stona e confligge con il dettato normativo, è del parere che in una situazione sana non si avrebbe bisogno di codificare cose simili e che l'Amministrazione dovrebbe avere potere di discrezionalità o merito amministrativo perché ogni caso di L. 104/92 è uguale a se stesso. Si chiede perché esistano ancora taluni elementi di provvisorietà quali quelli relativi a DAP, PRAP, COR etc. (il Dott. BUFFA assicura che a breve vi sarà una convocazione); propone la mobilità ordinaria successivamente alle assegnazioni dei neo-assunti, per la L. 104 vorrebbe evitare vulnus normativi e ritiene occorra stabilire una priorità di diritti di natura costituzionale, in cui farebbe rientrare l'art. 7; crede si debbano prevedere altri istituti, quali la L.100 e la L. 266/99, reputa da considerare i distacchi per mandato elettorale, concorda con quanto proposto per l'art. 36, non concorda sul contingentamento dell'aspettativa non retribuita, per illogicità rispetto alla *ratio*.

La Dott.ssa SANTACROCE (SINAPPE) sottolinea come ci si trovi davanti ad una "graduazione" degli interessi che non tiene conto della forza normativa della fonte di riferimento: legge, DPR PCD Parla di approccio che fa altresì confusione fra gli effetti dei singoli istituti giuridici, volendo assimilare concettualmente provvedimenti definitivi (mobilità ordinaria e art.36) con provvedimenti temporanei (art 7, legge 104/92, legge 151/2001). Invita quindi l'Amministrazione a definire due percorsi separati e paralleli, riconoscendo la preminenza e il valore delle prerogative legislative e contrattuali, così da riempire di contenuti quel "con priorità" previsto dal contratto con riferimento agli articoli 36 D.P.R. 164/2002 e "ove possibile" previsto dalla 104/92. Con riferimento al concetto dell'*ove possibile* ritiene che non possa essere interpretato come posizione vacante ma come bilanciamento delle contrapposte esigenze, quindi con assegnazione anche in sovrannumero. A margine dell'intervento chiede che venga dato corso alla mobilità dei sovrintendenti e degli ispettori prima del perfezionamento delle procedure del riordino.

Il Dott. MORETTI (USPP) intende presentare alcune proposte: 1) Le richieste di trasferimento ai sensi della richiamata Legge 104/92 vanno



Ministero della Giustizia

accolte anche in sovrannumero perché trattasi di provvedimenti straordinari e di carattere temporaneo che tutelano il disabile e non il dipendente (come espressamente recita la Legge); 2) Le richieste di cui all'art.42 bis del D.lgs 151 come le precedenti vanno accolte anche in sovrannumero perché sono a tutela dei minori e della famiglia; 3) Le richieste di trasferimento di cui all'Art.36 del DPR 164/02 hanno carattere di priorità rispetto alla mobilità a domanda perché lo prevede il contratto e non perché lo dice o lo vuole il sindacato. Essendo in numero inferiore allo 0,1% delle richieste di trasferimento non hanno alcuna incidenza sulla mobilità ordinaria e vanno effettuate senza ulteriore indugio soprattutto se richieste da istituti in sovraorganico rispetto alla nuova pianta organica di cui al DM ottobre 2017. Aggiunge che bisognerebbe stabilire un tempo limite per cui se il trasferimento temporaneo è stato operato ai sensi della Legge 104/02 il dipendente interessato ha diritto a vedersi tramutato in definitivo il proprio trasferimento.

Il Dott. LAURA (USPP) evidenzia che la questione della discrezionalità provocata dall'*ove possibile* potrebbe essere posta all'Ufficio Legislativo per un parere; reputa necessario individuare una strategia condivisa, ma ciò appare impossibile visto lo scollamento fra le varie Amministrazioni. Aggiunge che le *slides* testè illustrate riguardano la necessità di alleggerire le situazioni di distacco per consentire la migliore allocazione delle risorse disponibili e quella di proporzionare l'incidenza della mobilità straordinaria per rendere più efficiente la mobilità ordinaria

Il Sig. DI CARLO (FSA) evidenzia un uso smodato dei distacchi ex art. 36 e lamenta che domande di trasferimento ex L. 104/92 vengono presentate da persone con un anno di servizio, propone un fermo di 5 anni in questo senso e segnala che il GOM ha depauperato le sedi del nord

Il Dott. PRESTINI (CGIL) dà atto all'amministrazione di aver effettuato un'operazione di trasparenza, fornendo i dati aggiornati sulle assegnazioni del personale, e si dice del tutto disponibile a mettere delle regole su quella che viene definita la mobilità straordinaria, al fine di evitare per il futuro possibili sperequazioni tra il personale purtroppo registratesi nel tempo. Aggiunge che per effettuare tale operazione, però, bisogna tener ben saldi due principi: in primo luogo la mobilità ordinaria non può essere limitata da quella straordinaria; in secondo luogo bisogna privilegiare gli istituti giuridici costituzionalmente tutelati rispetto ad altri che non godono di tale



Ministero della Giustizia

tutela. Partendo da questo ragionamento, afferma di non poter condividere l'analisi dei dati fatta dall'Amministrazione Penitenziaria, soprattutto poichè la confusione che esiste oggi nel contesto della mobilità provvisoria è stata creata dalla stessa Amministrazione con i numerosissimi provvedimenti di assegnazione effettuati con decisioni unilaterali e senza riferimenti normativi. Evidenzia che le assegnazioni ex art. 33 della legge 104/92 e quelle ex art.42 bis D.Lgs. 151/2001, a suo parere, debbano essere fatte a prescindere dalla dotazione organica della sede in cui si è assegnati e non debbano precludere al restante personale la possibilità di essere trasferito in base alla graduatoria della mobilità ordinaria. Mentre per quanto attiene ad eventuali modifiche alla normativa che regola i distacchi ex art. 36 DPR 164/2002, ricorda che l'unica sede in cui possono essere fatte è quella contrattuale e quindi reputa del tutto inutile proporre accordi di secondo livello sulla materia. In sintesi non ritiene che bisogna modificare le regole esistenti, bensì individuare regole laddove non vi sono e laddove l'Amministrazione ha utilizzato strumenti non previsti dalla normativa vigente.

Il Dott. PELLICCIA (FSA) ricorda che la politica precedente ha sbagliato, come attestano i numeri; afferma di credere alle buone intenzioni e ritiene che il problema maggiore sia l'applicazione; aggiunge che quando c'è da applicare un beneficio per la Polizia Penitenziaria, lo si applica se il dirigente ha una coscienza, ma se questi si veste di autorità il beneficio stesso si perde ed il personale risponde con percentuali di comunicazioni di malattia che arrivano al 37%; è del parere che la Parte Pubblica debba sposare la causa del Corpo e non creare discordia al suo interno. Considera giuste le parole e non conseguenti le azioni, rammenta che spesso l'Amministrazione Penitenziaria è oggetto di rilievi della Ragioneria Centrale e della Corte dei Conti; ritiene che GOM, USPEV e NIC possano essere raggruppati in una sede unica, ricorda che l'ex Battaglione Mobile venne collocato al Centro Amministrativo e aggiunge che i numeri della provvisorietà possono essere facilmente abbattuti. Evidenzia che scegliere un percorso che divide le OO.SS. non si sa a quali risultati possa portare, in merito alla L. 104/92 crede che la locuzione "ove possibile" possa essere riempita di contenuti (grado di parentela, gravità del caso – ma occorrerebbe un'èquipe medica -, organico della sede cedente rispetto a quella acquirente, etc.). Considera l'art. 36 del D.P.R. 164/2002 da tenere al di fuori della mobilità ordinaria, si dice anche disposto ad un Accordo fra



Ministero della Giustizia

le Parti, sanando il passato ed evitando di creare disparità di sorta. Chiede che venga presentata una proposta da sottoporre alle OO.SS.

Il Dott. BUFFA, al termine dell'incontro, rappresenta che l'Amministrazione ragionerà sulla base di quanto emerso nell'ambito della discussione. In assenza di altri interventi saluta i presenti e chiude la riunione alle ore 16.25.

Il verbalizzante

Pyale N. M. Dia